



REPUBBLICA ITALIANA

72/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Giuseppina MAIO Presidente

Igina MAIO Consigliere

Maria Rita MICCI Consigliere

Antonio DISTAZIO Consigliere relatore

Marco FRATINI Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d'appello, in materia pensionistica, iscritto al n. 59267 del registro di segreteria, proposto da xx, c.f. xx, nato a xx, rappresentato e difeso dall'Avv. Maura Goletto (pec: maura.goletto@ordineavvmodena.it);

- appellante -

contro

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Preden (pec: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (pec: avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (pec: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Antonietta Coretti (pec: avv.antonietta.

coretti@postacert.inps.gov.it) e Lidia Carcavallo (pec: avv.lidia.

carcavallo@postacert.inps.gov.it) ed elettivamente domiciliato come

da mandato in atti;

- appellato -

avverso e per la riforma

della sentenza n. 182/2021 della Corte dei conti, Sezione

giurisdizionale per la regione Emilia-Romagna;

Visto l'atto d'appello;

Visti gli atti e i documenti tutti di causa;

Alla pubblica udienza dell'8 novembre 2023; data per letta, con il

consenso delle parti presenti, la relazione del cons. Antonio Di Stazio;

uditi l'avv. Salvatore Pesce per delega dell'avv. Maura Goletto per

l'appellante, l'avv. Sergio Preden per l'appellato INPS, la causa è

passata in decisione.

FATTO

Con sentenza n. 182 del 2021, depositata in data 26 maggio 2021, la

Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Emilia-

Romagna ha respinto il ricorso del sig. xx, ex militare e con

un'anzianità di servizio, al 31 dicembre 1995, inferiore ad anni 15

(segnatamente anni 13 e mesi 5), volto al riconoscimento del diritto a

vedersi applicato, sulla quota di anzianità contributiva maturata al

31.12.1995, il coefficiente annuale del 2,93% o, in via subordinata, il

coefficiente del 2,445%, come statuito dalle SS.RR. della Corte dei conti

nella sentenza n. 1/2021/QM.

Avverso detta decisione ha proposto appello il sig. xx deducendo i

seguenti motivi: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973; violazione dell'art. 112 c.p.c.; difetto di motivazione e/o motivazione apparente; violazione della circolare ex Inpdap n. 22 del 2009; violazione del principio costituzionale del buon andamento e di imparzialità.

Parte appellante si duole del fatto che il giudice di prime cure, assumendo il mancato possesso, da parte del ricorrente, del requisito minimo di quindici anni di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, abbia negato l'applicazione nei suoi confronti dell'art. 54, comma 1, del cit. DPR 1092/73, rigettando anche la domanda, formulata in via subordinata, di fare applicazione del coefficiente annuale nella misura del 2,445% di cui alla pronuncia delle SS.RR. n. 1/2021/QM.

Parte appellante non condivide l'interpretazione della norma adottata dal giudice di prime cure e richiama l'indirizzo giurisprudenziale, non solo antecedente ma soprattutto successivo alla pronuncia n. 1/2021/QM delle Sezioni Riunite, secondo il quale va riconosciuto a tutti i militari, la cui pensione va calcolata con il sistema misto (vantando al 31.12.1995 un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni), l'applicazione del coefficiente di rendimento previsto dall'art. 54 del DPR 1092/1973, a prescindere dall'avere essi compiuto o meno 15 anni di servizio (ex multis, Sez. I app., nn. 24 e n. 30 del 9.2.2021, secondo cui «l'unico coefficiente applicabile ai militari - cessati con un'anzianità di servizio inferiore, alla data del 31.12.1995, ai 18 anni - sia quello del 2.445% posto che, per effetto dell'entrata in vigore della

legge 335/1995, ai fini che qui rilevano, non assumere più alcun peso

minore/oltre 15 anni >>; in senso analogo, Sez. II app., n. 41/2021; Sez.

giur. Calabria, sentenze n. 12 e 14 del 2021; Sez. Toscana, n. 85/2021).

Richiama, in secondo luogo, la sentenza n. 12/2021/QM, con la quale

le SS.RR. hanno disposto l'applicabilità dell'aliquota annua del 2,44%,

per la "quota retributiva" della pensione, anche in favore di quei

militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un'anzianità

utile inferiore a quindici anni.

Il sig. xx chiede, quindi, in accoglimento del proposto gravame,

previa disapplicazione della determina di liquidazione della pensione

adottata dall'INPS:

a) di accertare il diritto di esso appellante al riconoscimento integrale

di quanto a lui spettante ai sensi dell'art. 54 comma 1 e 2 del D.P.R. n.

1092/73, con decorrenza dalla data di collocamento in pensione,

condannando l'INPS al ricalcolo della pensione con applicazione

dell'aliquota di rendimento di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973 o

nella diversa misura che risulterà di giustizia e al pagamento dei ratei

maturati con rivalutazione monetaria ed interessi, dal dì della

maturazione dei singoli crediti al saldo effettivo;

b) di accogliere l'appello nei termini espressi nelle sentenze n.

1/2021/QM e 12/2021/QM delle Sezioni Riunite della Corte dei conti,

con diritto alla riliquidazione della pensione in godimento con

applicazione, sulla quota calcolata col sistema retributivo maturata al

31 dicembre 1995, di un coefficiente annuo determinato nel 2,445% e/o

nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia.

Il tutto con vittoria delle spese di lite.

L'INPS, ritualmente costituitosi nel presente grado di giudizio, rappresenta che la competente sede dell'Istituto ha provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico del sig. xx con l'applicazione, sulla quota retributiva di detto trattamento, dell'aliquota di rendimento annuo del 2,44% per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati fino al 31 dicembre 1995. Precisa inoltre che il pagamento delle somme arretrate è stato disposto sul rateo del mese di luglio 2022 con provvedimento di cui allega copia, unitamente al prospetto di pagamento. Chiede, pertanto, che sia dichiarata cessata la materia del contendere.

Alla pubblica udienza dell'8 novembre 2023, il difensore dell'appellante si riporta ai propri scritti ed insiste sulle conclusioni rassegnate in atti nonché per la condanna dell'INPS alla rifusione delle spese di lite. Il difensore dell'INPS chiede che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere a seguito della riliquidazione del trattamento pensionistico richiesto. La causa passa in decisione.

DIRITTO

La questione controversa – che concerne il computo della quota retributiva della pensione per i militari cessati dal servizio con un'anzianità contributiva superiore ai 20 anni e che alla data del 31 dicembre 1995 vantavano un'anzianità di servizio inferiore ai 18 anni - è stata affrontata dalle Sezioni riunite della Corte dei conti, in sede di risoluzione di questione di massima, con le sentenze n. 1/2021/QM e 12/2021/QM.

Invero, con la pronuncia n. 1/2021/QM, l'organo nomofilattico ha affermato che ""la "quota retributiva" della pensione da liquidarsi con il sistema "misto", ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della Legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, deve essere calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile, coefficiente da individuarsi nel 2,44% annuo".

Con la successiva sentenza n. 12/2021/QM le stesse Sezioni Riunite hanno esteso l'applicazione del principio di diritto enunciato nella sentenza n. 1/2021/QM nei confronti dei militari in possesso, al 31.12.1995, di un'anzianità di servizio inferiore a quindici anni.

Tali autorevoli arresti hanno ricevuto ampia condivisione nella giurisprudenza contabile, anche in sede di appello (ex plurimis, Sezione I app., nn. 139/2021 e 342/2022; Sezione II app., nn. 45/2021 e 133/2021; Sezione III app., nn. 175/2021 e 183/2021; Sezione d'appello per la Regione Siciliana, n. 62/2021).

Il Collegio intende dare continuità al predetto indirizzo, facendo proprie le argomentazioni delle succitate sentenze delle SS.RR. n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM, in applicazione del principio di sinteticità della motivazione (artt. 5, comma 2, c.g.c. e 17, comma 1, All. 2, norme att. c.g.c.), tenuto conto del fatto che anche nella presente fattispecie non si riscontrano elementi nuovi che inducano a possibili interpretazioni difformi.

Conseguentemente, deve essere respinta la domanda dell'appellante nella parte in cui chiede l'applicazione di un'aliquota (2,445%) diversa da quella individuata dalle Sezioni riunite.

Per quanto attiene al riconoscimento dell'aliquota del 2,44%, si osserva che l'Inps ha depositato in atti la determina con la quale ha già provveduto a rideterminare la pensione dell'appellante facendo applicazione della predetta aliquota; ha altresì depositato il cedolino del mese di luglio 2022 con il quale sono stati liquidati gli arretrati, a decorrere dal 1° febbraio 2020.

Il Collegio, quindi, è chiamato d'ufficio a rilevare la sopravvenuta carenza di interesse ad agire dell'appellante ai sensi dell'art.100 c.p.c., come richiamato dall'art. 7 c.g.c..

L'appello, infatti, è divenuto improcedibile a decorrere dal mese di luglio 2022, avendo l'Inps già soddisfatto la domanda dell'appellante.

Quanto alle spese del presente giudizio, la parte appellante vorrebbe vedere liquidate in suo favore, da parte dell'INPS in virtù del principio di soccombenza virtuale, notoriamente destinato a disciplinare la sorte delle spese in caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere da parte del giudice, sulla base di quello che sarebbe potuto essere l'esito della lite, in assenza di una spontanea esecuzione da parte del convenuto (Cassazione ord. 24714/2022).

Nel caso di specie, il Collegio, alla luce dell'esito complessivo del giudizio, constatati i tempi con i quali l'INPS ha provveduto a riliquidare la pensione del signor xx, senza irragionevole ed imprudente ritardo, anche in considerazione della notoria mole di

	8	
	lavoro quotidianamente affrontato dal medesimo Istituto, ritiene di	
	poter compensare le spese tra le parti.	
	Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio stante la gratuità	
	delle cause previdenziali ex art. 10 L. 11 agosto 1973, n. 533.	
	P. Q. M.	
	la Corte dei conti - Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello,	
	definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, disattesa ogni	
	contraria istanza, eccezione o deduzione, respinge l'appello nella parte	
	in cui viene richiesto l'accertamento del diritto al riconoscimento di	
	un'aliquota annua superiore al 2,44%; lo dichiara improcedibile nel	
	resto. Compensa le spese di lite.	
	Nulla per le spese di giudizio.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8 novembre 2023.	
	L'ESTENSORE IL PRESIDENTE	
	Antonio Di Stazio Giuseppina Maio	
	f.to digitalmente f.to digitalmente	
	Depositato in Segreteria 22/2/2024	
	IL DIRIGENTE	
	F.to digitalmente	
	DECRETO	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del	
	Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 19, dispone che a cura della	
	Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo	

